

**CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO RELATIVA ALLA INTRODUZIONE DELLE NOVITA'
NORMATIVE PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO DELLE SCOMMESSE
(DECRETO INTERDIRIGENZIALE 25 OTTOBRE 2004)**

Con decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 299 del 22 dicembre 2004, è stata dettata la disciplina tecnica delle scommesse sulle corse dei cavalli ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

L'art. 40 del predetto decreto di attuazione prevede l'introduzione graduale delle nuove tipologie di scommesse e delle diverse modalità applicative di quelle esistenti in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico.

Con circolare del 10 febbraio 2005, prot. 2005/5973/COA/SEC, sono state illustrate le caratteristiche della scommessa multipla con riferimento alle quote del totalizzatore.

Si indicano, di seguito, le più importanti novità normative introdotte dal citato decreto interdirettoriale che entreranno in vigore dal 20 giugno p.v..

Art. 2 – Il comma 2 prevede che la dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE debba contenere, per ogni singola corsa, anche la tipologia delle scommesse accettabili.

Il comma 6 elenca i casi che comportano il rimborso delle scommesse. In particolare va posta attenzione al punto che prende in esame le variazioni delle distanze o pesi in cui è prevista la tolleranza indicata dai regolamenti tecnici delle nazioni in cui si svolge la corsa.

Art. 3 – Il comma 2 definisce il momento in cui il cavallo è da considerare regolarmente partito: il cavallo si considera regolarmente partito solo nel caso in cui lo starter, sia nelle corse al galoppo sia nelle corse al trotto, convalidi la partenza. Pertanto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga interrotta la corsa dalla giuria o dai commissari durante il suo svolgimento e immediatamente ripetuta, il cavallo o i cavalli che non si ripresenteranno alla partenza saranno considerati, ai fini delle scommesse, come regolarmente partiti. Nel caso in cui lo starter non convalidi la partenza e disponga la ripetizione delle fasi preliminari alla partenza stessa, gli eventuali cavalli che non si ripresenteranno saranno considerati non partenti con conseguente rimborso delle scommesse su di essi accettate.

Art. 7 – Il comma 1 stabilisce che i cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se il rapporto di scuderia viene considerato dai regolamenti tecnici delle nazioni presso le quali l'evento ippico si svolge.

Art. 11 – Il comma 8 stabilisce che affinché possa essere effettuata una scommessa plurima il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari al doppio dei cavalli previsti dal tipo di plurima. Nel caso della trio, pertanto, i cavalli partenti debbono essere almeno sei.

Art. 14 – Il comma 2 dà facoltà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, di disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti (no-betting, come ad esempio il caso di Varenne quando partecipava alle gare).

Il comma 3 precisa che la disposizione del no-betting deve ovviamente essere resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

Art. 15 – Disciplina i casi in cui sono previsti cavalli di riserva in una corsa. In tal caso il cavallo ritirato viene rimborsato ed il cavallo di riserva subentrato è dichiarato no-betting. Tale norma consente quindi l'apertura dell'accettazione delle scommesse contestualmente alle altre corse.

Art. 17 – Il comma 3 disciplina il riporto di scommesse effettuate su corse estere. In particolare dispone che il riporto possa essere conglobato con quello relativo al primo analogo evento su un ippodromo estero della stessa specialità anche diverso da quello in cui il riporto è stato generato.

Art. 18 – Il comma 2 prevede che nel caso non vi siano vincitori nell'ultima corsa della giornata e la giornata successiva non sia programmata entro trenta giorni si procederà al rimborso della tipologia di scommessa senza vincitori.

Il comma 4 stabilisce che le scommesse vengono rimborsate solo nel caso in cui una corsa, interrotta durante il suo svolgimento, venga disputata come ultima della giornata o venga annullata. Nel caso in cui una corsa, sia di trotto che di galoppo, dopo la convalida da parte dello starter, venga fermata ed immediatamente ripetuta tutte le scommesse effettuate restano valide anche per gli eventuali cavalli che non si ripresentino alla partenza.

Art. 19 – Stabilisce che sulle corse rinviate a dopo l'ultima della giornata sia riaperta l'accettazione delle scommesse sulla base del numero dei cavalli previsti nella nuova dichiarazione dei partenti.

Art. 31 – Il comma 3 stabilisce che nessuna scommessa è rimborsata anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi alla ripetizione della corsa nel caso la stessa sia stata interrotta durante il suo svolgimento e immediatamente ripetuta.

Si elencano di seguito le disposizioni normative che non hanno costituito oggetto di innovazione rispetto alla precedente disciplina.

Art. 1 – Il comma 1 stabilisce che possono essere effettuate scommesse al totalizzatore ed a quota fissa.

Il comma 2 elenca le tipologie di scommesse effettuabili. Tra queste non costituiscono oggetto di innovazioni : la singola per il vincente ed il piazzato, la plurima per l'accoppiata e la trio.

Art. 2 – Il comma 1 elenca gli elementi facenti parte della dichiarazione dei partenti.

Il comma 3 stabilisce che le eventuali modifiche al programma ufficiale devono essere comunicate all'UNIRE dalle Società di corse per la successiva diffusione a tutti gli interessati.

Il comma 5 dispone che presso ogni punto di accettazione debba essere previsto un apposito albo per l'affissione dei comunicati riguardanti la programmazione delle corse, variazioni comprese.

Art. 3 – Il comma 1 stabilisce il rimborso delle scommesse per i cavalli non regolarmente partiti.

Art. 4 – Stabilisce che l'inizio dell'accettazione delle scommesse debba avvenire dopo il comunicato relativo ai cavalli rimasti partenti dopo le ore nove e trenta del giorno di svolgimento della riunione e per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima della prima corsa in programma.

Art. 5 – Il comma 1 pone il divieto di annullamento di scommesse già effettuate prevedendo il termine di due minuti dall'orario di emissione riportato sulla ricevuta di scommessa, per l'annullamento della stessa. Solo nel caso in cui vi sia difformità tra la richiesta effettuata dallo scommettitore e quanto riportato sulla ricevuta.

Il comma 2 precisa che la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo o del guidatore nelle corse al trotto e le eventuali variazioni contemplate dai regolamenti tecnici non costituiscono invalidazione di una scommessa già effettuata.

Art. 6 – Fissa il termine per l'accettazione e per gli eventuali annullamenti delle scommesse.

Art. 7 – Il comma 2 stabilisce che anche in caso di rapporto di scuderia le ricevute di scommessa debbono essere rilasciate dietro indicazione del cavallo su cui effettivamente si vuole scommettere.

Art. 8 – Il comma 1 fissa il termine per il pagamento delle vincite nella giornata di effettuazione della corsa e stabilisce il termine di decadenza delle vincite non riscosse.

Art. 9 – Il comma 1 stabilisce che i Commissari e le Giurie non possono derimere contestazioni o reclami sulle scommesse. Il comma 2 prevede l'accettazione incondizionata del regolamento da parte di chi effettua scommesse.

Art. 10 – Il comma 1 definisce la scommessa singola.

Il comma 2 definisce l'oggetto della scommessa singola sul vincente e la sua effettuabilità.

Il comma 3 precisa l'effetto del rapporto di scuderia ai fini del vincente.

Il comma 4 definisce l'oggetto della scommessa singola sul piazzato.

Il comma 5 definisce l'oggetto della scommessa singola sul piazzato presso gli allibratori.

Il comma 6 stabilisce che i rapporti di scuderia non hanno rilevanza per la scommessa singola sul piazzato.

Art. 11 – Il comma 1 definisce l'oggetto della scommessa plurima.

Il comma 2 stabilisce l'oggetto della scommessa plurima accoppiata vincente in ordine.

Il comma 7 rimanda ad un'apposita normativa per quanto concerne la scommessa Tris e quelle alla stessa assimilabili.

Il comma 9 stabilisce il rimborso di una scommessa plurima qualora il numero dei partenti effettivi sia uguale o inferiore al numero dei cavalli previsti dal tipo di plurima più uno.

Art. 13 – Elenca le scommesse effettuabili al totalizzatore. Le scommesse attualmente effettuabili sono:

- singola sul vincente;
- singola sul piazzato;
- plurima accoppiata vincente in ordine (fino a 5 cavalli);
- plurima accoppiata vincente non in ordine (oltre 5 cavalli);
- plurima trio;
- plurima inserita in uno specifico calendario nazionale (tris).

Art. 14 - Il comma 1 disciplina il no-betting in caso di numero elevato di partenti che non consenta l'accettazione delle scommesse.

Il comma 4 dispone che i cavalli oggetto della disposizione di cui sopra sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore e la relativa conseguenza che ha sull'ordine di arrivo ai fini delle scommesse.

Il comma 5 dà facoltà al totalizzatore nazionale di non accettare scommesse che turbino il regolare andamento del gioco.

Art. 16 – Il comma 1 stabilisce la modalità per il calcolo delle quote al totalizzatore.

Il comma 2 stabilisce che le somme derivanti dai troncamenti delle operazioni relative al calcolo delle quote sono a favore dell'UNIRE.

Il comma 3 stabilisce che l'importo dell'unità di scommessa ed il minimo scommettibile sono stabiliti con provvedimento dei ministeri di riferimento.

Il comma 4 stabilisce che la quota derivante dalla totalizzazione non possa essere inferiore ad 1.

Il comma 5 stabilisce che ogni scommessa fa quota a sé stante.

Art. 17 – Il comma 1 dispone le modalità del riporto del montepremi nel caso in cui non vi siano vincitori in una tipologia di scommessa.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui non sia possibile effettuare il riporto sull'ultimo analogo evento della giornata, il disponibile a vincite non distribuito viene conglobato con quello del primo analogo evento della giornata successiva.

Art. 18 – Il comma 1 disciplina il rimborso delle scommesse nel caso in cui una corsa venga soppressa o non convalidata ovvero non venga effettuata.

Il comma 3 prevede per le scommesse plurime (oggi trio) che, nel caso di mancanza di vincitori nell'ultima giornata di corse e con un'interruzione, per la successiva riunione, di un intervallo superiore a 30 giorni, siano considerate vincenti le scommesse che indicano in qualsiasi posizione dell'ordine di arrivo i tre cavalli pronosticati.

Art. 20 – I primi due commi stabiliscono le modalità di calcolo per determinare la quota sul vincente anche nel caso in cui al primo posto si classifichi un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli.

I commi 3 e 4 stabiliscono le modalità di calcolo per determinare la quota sul vincente in caso di parità tra due o più cavalli.

Il comma 5 regola, per la scommessa vincente, il caso in cui si verifica il ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altri cavalli.

Art. 21 - Il comma 1 stabilisce le modalità di calcolo per determinare le quote dei piazzati.

Il comma 2 stabilisce che il numero dei cavalli da considerare piazzati agli effetti delle scommesse, in una corsa, non varia qualora si dovesse verificare un ritiro dopo l'apertura dell'accettazione delle scommesse (due piazzati fino a 7 cavalli e tre piazzati da 8 cavalli ed oltre rimasti partenti ai sensi dell'art.4).

Stabilisce inoltre il rimborso della scommessa nel caso in cui si riduca il campo dei partenti. Se in una corsa con sette partenti (due piazzati) il campo dei partenti per effetto di ritiri si riduca a tre cavalli regolarmente partiti, le scommesse sui piazzati debbono essere rimborsate. Analogamente si procede al rimborso nel caso in cui in una corsa di otto cavalli o più, il campo dei partenti si riduca a meno di sei.

Il comma 3 stabilisce come si determinano le quote nel caso in cui non vi sia nessuna scommessa su un cavallo classificato piazzato.

Il comma 4 stabilisce come si determinano le quote dei piazzati nel caso in cui nell'ordine di arrivo figurino un solo cavallo.

Il comma 5 stabilisce come si determinano le quote dei piazzati nel caso in cui in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, figurino soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo.

Art.22 - Il comma 3 stabilisce il criterio per determinare le combinazioni vincenti in caso di arrivo in parità di due o più cavalli al primo posto in una scommessa plurima in ordine (oggi trio).

Il comma 4 stabilisce il criterio per determinare le combinazioni vincenti in caso di arrivo in parità per il secondo posto.

Il comma 5 stabilisce che in analogia si proceda per il terzo posto.

I commi 6 e 7 prevedono i casi in cui, nella scommessa plurima, per effetto dell'arrivo in parità, la copertura di posti dell'ordine di arrivo sia superiore a quelli previsti dal tipo di plurima.

I commi 9 e 10 stabiliscono le modalità del calcolo delle quote di una scommessa plurima, in caso di arrivo in parità, specificando che nel caso in cui vi siano cavalli in rapporto di scuderia coinvolti nell'arrivo in parità, le combinazioni generate per effetto del rapporto, debbono essere sommate a quelle generate per effetto della parità.

Art. 25 – Il comma 1 indica le tipologie di scommesse a quota fissa effettuabili. E' specificato in particolare nel comma 2 il numero delle quote di vincita per i piazzati in relazione al numero dei cavalli partenti al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse.

I commi 3 e 4 regolamentano i casi di no-betting e cioè le ipotesi in cui i cavalli non si considerano partenti agli effetti delle scommesse, precisando che non sono considerati partenti anche i cavalli in rapporto di scuderia con quelli dichiarati no-betting.

Il comma 5 stabilisce la modalità di rappresentazione delle quote.

Il comma 6 determina le modalità di calcolo delle quote di pagamento per una scommessa multipla a quota fissa.

Art. 26 – Stabilisce che l'accettazione delle scommesse può avvenire solo in presenza dell'esposizione delle quote al pubblico.

Art. 27 – Chiarisce le modalità di calcolo della somma da corrispondere allo scommettitore in caso di vincita, rimandando, per i casi particolari, ad articoli successivi.

Art. 29 – Il comma 2 stabilisce che le scommesse a quota fissa siano pagate alla quota pattuita nel caso in cui non vi sia la quota del totalizzatore.

Il comma 4 stabilisce che le norme contenute nell'articolo si applicano anche nel caso che la riduzione dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli partecipanti alla corsa.

Art. 30 - Prevede il trattamento di una scommessa nel caso di corse soppresse o non convalidate.

Art. 31 – I commi 1 e 2 prevedono il trattamento di una scommessa a quota fissa nel caso di corse annullate o rinviate.

Art. 32 - Stabilisce le modalità di pagamento di una scommessa sul vincente nel caso di arrivo in parità di due o più cavalli.

Art. 33 – Il comma 1 stabilisce che nel caso di un arrivo in parità per il primo posto, in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

E' appena il caso di rilevare che le modifiche introdotte dal decreto interdirigenziale in esame non riguardano la scommessa tris per la quale continua ad applicarsi la normativa vigente, come peraltro precisato dall'art.11 comma 7 del citato decreto né implicano variazioni alle disposizioni del disciplinare che regola i rapporti con gli allibratori operanti presso gli ippodromi.

Le disposizioni del decreto interdirezionale non citate nel testo della presente diventeranno operative, ai sensi dell'art. 40 del medesimo decreto, a seguito dell'emanazione da parte della scrivente di apposite istruzioni.

Per comodità di lettura nell'allegato prospetto si illustrano analiticamente le diverse vigenze temporali delle norme contenute nel più volte citato decreto interdirigenziale.

Le associazioni e le Società di corse sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Direttore Generale
(Giorgio TINO)

Decreto Interd. 25-10-2004

Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli

Prospetto analitico delle diverse vigenze temporali

Articolo	In vigore	In vigore dal 20/06/05	Entreranno in vigore con l'emazione di appositi provvedimenti
Art. 1	comma 1		
	comma 2 "singola e plurima"	comma 2 "multipla libera"	comma 2 "multipla"
Art. 2	comma 1	comma 2	
	comma 3	comma 6	comma 4
	comma 5		
Art. 3	comma 1	comma 2	
Art. 4	comma 1		
Art. 5	comma 1		
	comma 2		
Art. 6	comma 1		
Art. 7		comma 1	
	comma 2		
Art. 8	comma 1		
Art. 9	comma 1		
	comma 2		
Art. 10	comma 1		
	comma 2		
	comma 3		
	comma 4		
	comma 5		
	comma 6		
Art. 11	comma 1		comma 3
	comma 2		comma 4
	comma 7		comma 5
	comma 9	comma 8	comma 6
			comma 10
Art. 12			comma 1
			comma 2
			comma 3
			comma 4
Art. 13	comma 1 "singola sul vincente, singola sul piazzato, plurima accoppiata vincente, plurima trio"		comma 1 "plurima accoppiata piazzata, plurima quartè, eventuali estensioni della plurima, multiple"
Art. 14	comma 1	comma 2	
		comma 3	
	comma 4		
	comma 5		
Art. 15		comma 1	
		comma 2	

Articolo	In vigore	In vigore dal 20/06/05	Entreranno in vigore con l'emazione di appositi provvedimenti
Art. 16	comma 1		
	comma 2		
	comma 3		
	comma 4		
	comma 5		
Art. 17	comma 1	comma 3	comma 4
	comma 2		
Art. 18	comma 1	comma 2	
	comma 3	comma 4	
Art. 19		comma 1	
Art. 20	comma 1		
	comma 2		
	comma 3		
	comma 4		
	comma 5		
Art. 21	comma 1		comma 6
	comma 2		comma 7
	comma 3		
	comma 4		
	comma 5		
Art. 22	comma 3		comma 1
	comma 4		comma 2
	comma 5		comma 8
	comma 6		
	comma 7		
	comma 9		
	comma 10		
Art. 23			comma 1
			comma 2
			comma 3
			comma 4
			comma 5
Art. 24			comma 1
			comma 2
			comma 3
			comma 4
			comma 5
			comma 6
			comma 7
			comma 8
			comma 9
Art. 25	comma 1		comma 3
	comma 2		
	comma 3		
	comma 4		
	comma 5		
	comma 6		
Art. 26	comma 1		

Articolo	In vigore	In vigore dal 20/06/05	Entreranno in vigore con l'emazione di appositi provvedimenti
Art. 27	comma 1		
Art. 28			comma 1 comma 2
Art. 29	comma 2 comma 4		comma 1 comma 3
Art. 30	comma 1 comma 2		
Art. 31	comma 1 comma 2	comma 3	
Art. 32	comma 1		
Art. 33	comma 1		comma 2
Art. 34			comma 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Dir. Centr. Conc.ni Amm.ve Div. SeC

Prot. N. 2005/5973 /COA/SEC Allegati

Risposta al foglio del

N.

Roma, lì 10.02.2005

Allo SNAI
P.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26
00186 ROMA

Al SAGI Sport
Via Zanardelli, n. 16
00186 ROMA

Al SICS
Via Lucrezio Caro, n. 67
00193 ROMA

Al SIARG
C/o Studio Avv. Livio Lavatola
Via Giulio Cesare, n. 71
00192 ROMA

Alla FEDERIPPODROMI
Via Nomentana, n.134
00161 ROMA

Al SINDACATO ALLIBRATORI
Via Squarzialupi, n. 7
50100 FIRENZE

Alla SOGEI s.p.a.
Via M. Carucci, n. 99
00143 ROMA

Alla R.O.S.I.
Via Ovidio, n.20 scala A int.7
00193 ROMA

All' UNIRE
Via C. Colombo, n. 283/a
00147 Roma

e,p.c. Al Ministero Politiche Agricole
e Forestali
Dipartimento della qualità dei
Prodotti agroalimentari e
dei servizi
Direzione generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari e la
tutela del consumatore
D.S.A VII
Via XX Settembre 20
00187 ROMA

OGGETTO: D.I. 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli. Scommessa multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

Con decreto interministeriale 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.153 del 2 luglio 2004, sono state individuate e regolamentate in via generale le tipologie di scommesse, a totalizzatore nazionale ed a quota fissa, effettuabili sulle corse dei cavalli ed, in particolare: la scommessa singola, la plurima, la multipla al totalizzatore e la multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

L'art. 6 del medesimo decreto rinvia la determinazione della disciplina tecnica delle medesime scommesse ad un provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, adottato con decreto del 25 ottobre 2004 pubblicato in G.U. 22 dicembre 2004 ,n. 299.

L'articolo 40 di detto decreto stabilisce che le nuove tipologie di scommesse e le nuove modalità di calcolo delle quote, ove previste, possono essere introdotte gradualmente in funzione delle esigenze di mercato e dei tempi occorrenti per i necessari adempimenti di carattere informatico.

Sulla base di tale disposizione le amministrazioni competenti hanno ritenuto prioritaria, ai fini della rilevanza sia di carattere economico sia del gradimento riscosso in passato presso il pubblico degli appassionati, l'attivazione della scommessa multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore, per la quale sono in corso le procedure relative alle prove tecniche da parte dei

concessionari, che dovranno comunque concludersi entro il 20 febbraio 2005, data entro la quale potrà avere inizio l'accettazione della nuova scommessa.

La scommessa, come indicato dall'art.5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004, consiste nel pronosticare un minimo di tre eventi (vincenti o piazzati ovvero pronostico misto di vincenti e piazzati) che possono svolgersi anche in ippodromi diversi nella stessa giornata: ad esempio il primo arrivato della prima corsa di Torino, il primo arrivato della quinta corsa di Padova, il primo arrivato della quinta di Napoli e così via. Si vince soltanto nel caso in cui tutti gli eventi pronosticati abbiano esito favorevole. Tale scommessa in definitiva è assimilata ad una multipla a quota fissa, le cui quote, anziché essere indicate per ogni singolo evento dal concessionario, vengono fissate dal totalizzatore nazionale.

A tale proposito si rammenta che l'accettazione della scommessa multipla libera in parola è preclusa all'interno degli ippodromi in forza del divieto contenuto nell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, secondo il quale le scommesse a quota fissa non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

Le norme di attuazione della nuova scommessa sono disciplinate dall'art. 35 all'art.39 del decreto del 25 ottobre 2004 che si illustrano brevemente.

L'art. 35 rimanda, per la definizione della scommessa a quanto previsto dall'art.5 del decreto interministeriale del 3 giugno 2004 fissandone il termine per l'accettazione che deve comunque essere anteriore alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa e disciplinando il caso in cui la scommessa, per qualsiasi motivo, comprenda termini riferiti a corse partite prima dell'accettazione della scommessa stessa. In questo ultimo caso le scommesse sono considerate nulle limitatamente ai termini delle corse già partite e valide per i rimanenti termini purché i termini validi della scommessa siano almeno tre; in caso contrario la scommessa dà luogo a rimborso.

L'art. 36 disciplina i casi in cui una o più corse non vengano disputate o non convalidate e il caso in cui si verificano ritiri di cavalli. In tali ipotesi le scommesse sono considerate nulle limitatamente a tali termini e valide per i rimanenti purché i termini validi della scommessa siano almeno tre; in caso contrario la scommessa viene rimborsata.

L'art. 37 fissa la modalità di determinazione delle quote stabilendo che, per il computo della vincita, l'importo scommesso venga moltiplicato per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.

Nell'esempio sopra riportato, in caso di esito favorevole della prima corsa di Torino con quota del vincente del totalizzatore pari a 2,00, della quinta corsa di Padova con quota pari a 4,00 e

della quinta corsa di Napoli con quota per il vincente pari a 3,00, la quota di vincita per una scommessa di 5 Euro sarà così determinata: $2 \times 4 \times 3 = 24$ e il prodotto così ottenuto sarà moltiplicato per i 5 Euro scommessi. La quota di vincita sarà pertanto di Euro 120,00 (24x5). Nel caso non fossero disponibili le quote di riferimento per mancanza di vincitori, l'art.37 stabilisce in 50 la quota convenzionale da considerare per tale scommessa e prevede l'annullamento di un termine della scommessa qualora non fosse disponibile la quota di riferimento per motivi diversi da quello dell'assenza di vincitori.

L'art. 38 stabilisce le modalità del calcolo delle quote di prelievo rinviando alle disposizioni dettate dal decreto interministeriale 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa.

L'art. 39 stabilisce che siano applicate le stesse norme previste per le scommesse prese a base nella multipla nei casi in cui, in una delle corse prescelte, vi siano arrivi in parità o cavalli in rapporto di scuderia.

Con successivi provvedimenti saranno introdotte gradualmente le nuove tipologie di scommessa e le nuove modalità applicative delle scommesse attualmente in esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Giorgio TINO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2004

Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
MONOPOLI DI STATO**

di concerto con il

**CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

l'articolo 7, comma 2, dello stesso DPR n. 169 del 1998 che affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa; l'articolo 9 del DPR n. 169 del 1998 che demanda ai menzionati decreti la determinazione di ulteriori casi di rimborso delle somme giocate;

Visto l'articolo 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art.4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169 non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

DECRETA

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Scommesse effettuabili

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore o a quota fissa.
2. Agli effetti del presente provvedimento sono ammesse esclusivamente le seguenti scommesse:
 - singola;

- plurima;
- multipla;
- multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

Art. 2

Programma ufficiale delle corse

1 – Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini, numeri di steccato e distanze per le corse al galoppo, guidatori, numeri di partenza e distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione dei partenti redatta dalle società di corse nel rispetto delle disposizioni emanate dall'UNIRE.

2 – Il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'UNIRE con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la tipologia delle scommesse accettabili nonché eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono.

3 – Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie del trotto e dai commissari del galoppo, anche in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti tecnici, sono comunicate dalle società di corse all'UNIRE che provvede a comunicarle ad AAMS - direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle.

4 – La direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al programma ufficiale, comunicate dall'UNIRE, comportino il rimborso delle scommesse, dispone il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e può disporre la riapertura dell'accettazione sulla base delle modifiche apportate allo stesso programma.

5 – Presso ogni punto di accettazione delle scommesse deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi i programmi ufficiali e tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione delle scommesse.

- 6 - Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono:
- l'errato nome di un cavallo;

- le variazioni di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei paesi in cui ha svolgimento la corsa;
- le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa;
- le variazioni delle modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei paesi in cui ha svolgimento la corsa;
- le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o più cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 3

Nozioni di cavallo regolarmente partito

1. Le unità di scommessa comprendenti nei loro termini un cavallo non regolarmente partito, ad eccezione delle multiple, sono rimborsate.

2. Si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:

- nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera;
- nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;
- nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter dà il segnale del "pronti".

Art. 4

Inizio dell'accettazione delle scommesse

1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse è quello che la società di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa e comunque per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima dell'orario ufficiale di svolgimento della prima corsa in programma. Nessuna scommessa può essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato. Su proposta dell'UNIRE

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, può disporre l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della dichiarazione dei partenti.

Art. 5

Annullamento di scommesse

1. Le scommesse possono essere annullate soltanto in caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di riscontro da parte dello stesso della difformità degli estremi della scommessa alla richiesta entro due minuti dall'orario di registrazione da parte del totalizzatore nazionale, stampato sulla ricevuta e comunque entro il termine di chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non è ammesso l'annullamento di una scommessa già effettuata neppure per la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto né per eventuali variazioni ammesse dai regolamenti tecnici delle rispettive discipline

Art. 6

Termine dell'accettazione e dell'annullamento delle scommesse

1. L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento, in ogni caso, hanno termine alla prima partenza, anche se non convalidata, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 7

Rapporto di scuderia

1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del paese di svolgimento delle corse.

2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e a quota fissa, sul vincente e sulle multiple di vincenti, sono rilasciate con la precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.

Art. 8

Pagamento delle vincite

1. Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata hanno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine sono pagabili entro sessanta giorni dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.

Art. 9

Contestazioni

1. I commissari e le giurie operanti negli ippodromi non hanno titolo per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.

2. Chiunque effettui scommesse sulle corse dei cavalli accetta incondizionatamente le norme contenute nel presente provvedimento.

Art.10

Scommesse singole

1 - Singola è la scommessa avente per oggetto la vittoria o il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.

2 - La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia, a norma dell'art. 7.

3 - Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole sul vincente effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente.

4 - La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:

- primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di

quattro e non più di sette cavalli;

- primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli.

5 - La scommessa singola sul piazzato effettuata presso gli allibratori ha per oggetto il cavallo classificato:

- primo o secondo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione, risultano partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse, risultano partenti non meno di otto cavalli.

6 - Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i rapporti di scuderia.

Art. 11

Scommesse plurime

1 - Plurima è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di una corsa.

2 - La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine, ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine unicamente nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in rapporto di scuderia.

3 - La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per oggetto i cavalli comunque classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli.

4 - La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno nove cavalli. Per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.

5 - La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di

vincitori: in ordine e non ordine, come definite dall'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

6 - Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima deve essere precisato nel programma ufficiale con la dizione "categoria unica" e "due categorie" intendendosi come vincente, per quest'ultima categoria, sia le scommesse in ordine che le scommesse non in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite è ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie

7 - Per quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa assimilabili si rimanda all'apposita normativa.

8 - Affinché possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli "N" cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due.

9 - Se il numero dei partenti effettivi di una corsa è uguale o inferiore agli "N" cavalli previsti dalla plurima più uno, le scommesse sulla plurima sono rimborsate.

10 - Qualora l'arrivo di una corsa comprenda un numero di cavalli inferiore a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite della scommessa plurima è riportato secondo le norme stabilite di cui all'art. 17.

Art. 12

Scommesse multiple

1 - Multipla è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di diverse corse prestabilite. La multipla effettuata al totalizzatore fa quota a se.

2 - Per le multiple al totalizzatore deve essere precisato nel programma ufficiale:

- le corse alle quali la multipla fa riferimento;
- gli "N" posti previsti per ogni corsa.

3 - Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.

4 - Le corse, in svolgimento su ippodromi diversi, oggetto della scommessa multipla, sono rese note al pubblico con apposito comunicato diramato dall'UNIRE, entro l'orario previsto dall'art. 4.

CAPO II

SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE

Art. 13

Tipologie di scommesse effettuabili

1. Le scommesse effettuabili, secondo le modalità con i limiti previsti dal presente decreto, sono:
 - singola sul vincente;
 - singola sul piazzato;
 - plurima accoppiata vincente;
 - plurima accoppiata piazzata;
 - plurima trio;
 - plurima quartè;
 - eventuali estensioni della plurima;
 - multiple;
 - plurima e multiple su corse inserite in uno specifico calendario nazionale.

Art. 14

Facoltà di non accettare scommesse

- 1 - In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, è facoltà dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, dispone la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno o più cavalli dichiarati partenti in una corsa.

2 - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, può altresì disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti.

3 - La disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

4 - Il o i cavalli oggetto delle precedenti disposizioni sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore, quindi non partecipanti alla corsa, e l'ordine di arrivo, in base al quale sono determinate le quote, è costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.

5 - E' facoltà del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.

Art. 15

Sostituzione di cavalli

1 - Se in una corsa è prevista, in caso di ritiro di uno o più cavalli, la sostituzione con cavalli di riserva, le scommesse effettuate sul o sui cavalli ritirati sono rimborsate ed il o i cavalli subentrati, dopo l'inizio dell'accettazione delle scommesse, sono dichiarati "no betting".

2 - Le scommesse effettuate sugli altri cavalli rimangono valide.

Art. 16

Quote di vincita e montepremi

1 - L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile a vincite. Il rapporto tra il disponibile e l'importo scommesso determina la quota del totalizzatore, troncata al secondo decimale. L'importo da pagare si ottiene moltiplicando la quota del totalizzatore per l'importo scommesso.

2 - Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.

3 - L'importo dell'unità di scommessa per ogni tipologia ed il minimo scommettibile sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4 - Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad 1, l'importo delle scommesse sull'evento vincente è restituito integralmente agli scommettitori.

5 - Ogni tipo di scommessa fa quota a sé.

Art. 17

Riporti

1 - Qualora per un tipo di scommessa di una corsa di un ippodromo non risultino vincenti, il disponibile a vincite relativo alla scommessa stessa è conglobato con il disponibile a vincite dell'ultimo analogo tipo di scommessa della riunione, purché l'accettazione delle scommesse su detta corsa sia aperta.

2 - Quando ciò non sia possibile, il predetto disponibile per vincite è conglobato con quello del primo analogo evento della riunione di corse immediatamente successiva dello stesso ippodromo.

3 - Nel caso di scommesse accettate su corse in programma su ippodromi esteri, il riporto è effettuato, qualora non sia possibile sull'ultimo analogo tipo di scommessa della giornata, sul primo tipo di scommessa di un ippodromo estero della stessa specialità che è tempestivamente comunicato e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

4 - Per le scommesse multiple, nel caso di mancanza di vincitori, il disponibile è riportato su una multipla della giornata successiva, tempestivamente indicata e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4. Qualora la multipla avesse come corse di riferimento le corse in svolgimento su un solo ippodromo, il riporto è effettuato sulla prima multipla analoga dello stesso ippodromo, sempre che tale multipla possa essere programmata entro i trenta giorni successivi; nel caso ciò non fosse possibile il riporto è effettuato su una multipla tempestivamente comunicata.

Art. 18

Rimborsi

1 - Qualora una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia convalidato, le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo della corsa soppressa o non convalidata, sono ritenute nulle per tale termine e valide per i rimanenti.

2 - Qualora un ippodromo abbia una interruzione di attività superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati

riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'UNIRE.

- 3 - Per le scommesse plurime, qualora sussistano le condizioni previste nel comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte le scommesse che indicano in qualsiasi ordine gli "N" cavalli previsti dal particolare tipo di plurima. Solo nel caso non esistessero vincitori anche in questa condizione si procede al rimborso.
- 4 - Qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.

Art. 19

Ripetizione delle corse

- 1 - Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla società di corse e reso pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.

CAPO TERZO

Calcolo delle quote e altre disposizioni

Art. 20

Scommessa singola sul vincente

- 1 - La quota del vincente è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.
- 2 - Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile per vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

3 - Nel caso che si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli, questi sono classificati tutti vincenti. La quota relativa a ciascun cavallo classificato vincente è determinata come segue:

- a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parità;
- b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parità e sui quali sono state effettuate scommesse;
- c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei predetti cavalli;
- d) il quoziente così ottenuto per ciascun cavallo aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo vincente.

4 - Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

5 - Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art.3, le scommesse sul vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia danno diritto al rimborso, purché tale diritto sia esercitato prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora il predetto diritto non sia esercitato entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati sono rimborsate mentre restano valide quelle indicanti il o i cavalli di scuderia col ritirato che risultano regolarmente partiti.

Art. 21

Scommessa singola sul piazzato

1 - Le quote dei piazzati sono determinate nel modo seguente:

- a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
- b) la differenza così ottenuta si divide per il numero dei piazzati;
- c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla lett. b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
- d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.

2 - Il numero dei cavalli da considerare piazzati in una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli rimasti partenti a norma dell'art. 4, non varia se uno o più cavalli sono da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3. Nel caso che il numero dei cavalli regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati o meno di sei nelle corse con tre piazzati tutte le scommesse sul piazzato sono rimborsate.

3 - Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nel calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lett. b) avrà per divisore il numero dei cavalli piazzati su cui sono state effettuate scommesse e solo per i quali, in conseguenza, saranno determinate le quote.

4 - Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figuri un solo cavallo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è interamente ripartito tra le scommesse sul piazzato accettate su tale cavallo.

5 - Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurano soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile a vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è ripartito tra le scommesse accettate su tali due cavalli, secondo le norme stabilite dal presente articolo.

6 - Nel caso che in una corsa con due piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a due, le quote sono calcolate secondo le modalità del comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

7 - Nel caso che in una corsa con tre piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a tre, le quote sono calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

Art. 22

Scommesse plurime

1 - Nel caso in cui la scommessa plurima prevede due categorie di vincitori, una plurima vincente in ordine è da considerare anche vincente in disordine. Nel caso di mancanza di vincitori in una o in ambedue le categorie il disponibile a vincite è riportato sulla successiva scommessa nell'ambito della stessa categoria.

2 - Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso che i cavalli classificati al primo e secondo posto siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse plurime che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati primo e secondo e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati. Limitatamente agli "N" cavalli previsti dal tipo di plurima, analogamente si procede nel caso che i cavalli classificati ai primi "N" posti siano tutti in rapporto di scuderia.

3 - Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso di parità al primo posto, sono vincenti tutte le scommesse che indicano ai posti di arrivo corrispondenti ai cavalli in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli arrivati in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

4 - Nel caso di parità al secondo posto sono vincenti tutte le scommesse che indicano esattamente il cavallo primo classificato e nei posti successivi, corrispondenti al numero dei cavalli classificati in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

5 - Analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.

6 - Nel caso che le parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti per il tipo di plurima, sono vincenti tutte le scommesse che, nei posti previsti, indicano l'esatta successione dell'ordine di arrivo dei cavalli non in parità ed ai rimanenti posti i cavalli classificati in parità, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.

7 - Nel caso di scommesse plurime non in ordine, qualora eventuali parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti dal tipo di plurima, sono vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati nei posti previsti dal tipo di plurima.

8 - Qualora in una scommessa plurima in ordine, per effetto dell'arrivo dal primo agli "N" posti senza soluzione di continuità di due o più cavalli in rapporto di scuderia, l'importo delle scommesse vincenti derivanti dalle diverse combinazioni sono sommate ed è calcolata un'unica quota pari al quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo delle scommesse risultanti dalla somma delle varie combinazioni vincenti.

9 - Qualora per effetto di arrivi in parità una scommessa plurima presenti più combinazioni vincenti le quote sono calcolate come segue:

- a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse risultanti sulle combinazioni vincenti;
- b) il disponibile a vincite residuo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni vincenti derivanti dall'arrivo in parità e sulle quali sono state effettuate scommesse;

- c) si determinano quindi i quozienti con il risultato ottenuto con le operazioni di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna combinazione vincente;
- d) il quoziente così ottenuto per ciascuna combinazione, aumentato di uno costituisce la quota relativa a ciascuna combinazione vincente.

10 - Qualora la parità coinvolga combinazioni generate da rapporti di scuderia le scommesse da considerare sulle combinazioni in parità sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi sulle combinazioni generate dal rapporto di scuderia con i cavalli in parità.

Art. 23

Scommessa plurima accoppiata piazzata

- 1 - Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi dell'art.3 siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.
- 2 - Nel caso di arrivo di due cavalli in parità al primo posto e di due o più cavalli in parità al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.
- 3 - Nel caso di arrivo in parità di più di 3 cavalli al primo posto ovvero di 2 o più cavalli al secondo posto, o di 2 o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.
- 4 - L'accoppiata piazzata si considera "pagabile" qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse.
- 5 - La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:
 - a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la "somma da ripartire";
 - b) la "somma da ripartire" si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti è divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna delle accoppiate pagabili.

Art. 24

Scommessa multipla

- 1 - Le scommesse multiple prevedono una sola categoria di vincitori e cioè sono vincenti unicamente le scommesse il cui pronostico rispecchi esattamente, per ogni corsa, l'ordine di arrivo.
- 2 - Per i cavalli che in una corsa della multipla siano in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.
- 3 - Le multiple, di norma, sono proposte su scommesse base della stessa tipologia.
- 4 - Nel caso di ritiro di uno o più cavalli in una o più corse di una scommessa multipla, le scommesse che comprendono cavalli ritirati in numero tale da non consentire la realizzazione di almeno uno degli eventi previsti dalla multipla sono rimborsate; le scommesse che consentano comunque la realizzazione di uno o più degli eventi previsti dalla multipla concorrono alla formazione di montepremi separati pari agli "N" eventi previsti dalla multipla meno uno. Tali montanti separati saranno singolarmente ripartiti con quota unica fra gli importi delle scommesse che abbiano indicato un cavallo ritirato in uno o più degli eventi proposti, rendendoli irrealizzabili e l'esatto pronostico nei rimanenti eventi.
- 5 - Le quote così determinate, anche se inferiori ad uno, devono comunque essere pari ad uno.
- 6 - Qualora una quota determinata come sopra risultasse superiore a una quota corrispondente ad un numero superiore di eventi, le quote interessate sono unificate.
- 7 - La quota di una scommessa multipla è determinata dal quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sulle unità vincenti.
- 8 Qualora in conseguenza di arrivi in parità risultino vincenti in una multipla due o più combinazioni di scommessa, le quote saranno calcolate come segue:
 - a) dal disponibile a vincite si sottrae l'importo scommesso su tutte le unità di scommesse vincenti;
 - b) l'importo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni risultate vincenti a seguito della parità;
 - c) il quoziente tra quanto ottenuto con l'operazione di cui al punto precedente, diviso l'importo scommesso su ciascuna combinazione vincente aumentato di uno, costituisce la quota di vincita di
ogni combinazione vincente..
- 9 - Qualora in una scommessa multipla non risultassero vincitori, il disponibile a vincite non distribuito è riportato come segue:
 - a) se la multipla è stata proposta su corse di uno stesso ippodromo nazionale, su una

- multipla di tipo analogo della giornata di corse successiva dello stesso ippodromo;
- b) se la multipla è stata proposta su corse di ippodromi stranieri o su corse che si svolgono in ippodromi diversi, il disponibile non distribuito è riportato sulla prima multipla analoga del giorno successivo.

CAPO QUARTO

SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Art. 25

Tipi di scommesse accettabili

- 1 – Le scommesse a quota fissa sono:
 - singola sul vincente, singola con cavalli no-betting, singola sul piazzato e multipla.
- 2 - Le scommesse sul piazzato a quota fissa sono accettate:
 - su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano da quattro a sette;
 - su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano otto o più.
- 3 - La scommessa singola col no-betting ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del cavallo, o dei cavalli se in rapporto di scuderia, indicato come escluso dalle scommesse all'apertura dell'accettazione delle stesse sulla corsa in questione. Perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non siano in rapporto di scuderia.
- 4 - I cavalli dichiarati no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con gli stessi non sono considerati partenti agli effetti delle scommesse.
- 5 - Le quote devono essere espresse da un intero seguito da due decimali e comprensive della restituzione della posta.
- 6 - Le scommesse multiple a quota fissa sono accettate riportando per ogni termine la quota offerta per l'evento singolo. Nei conteggi per il pagamento delle multiple e nei conteggi per la riduzione dei partenti o per arrivi in parità, la somma da corrispondere allo scommettitore è determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le

quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro, sono conservati fino a sei decimali; il troncamento al secondo decimale avviene dopo aver moltiplicato l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote.

Art. 26

Pubblicità

1 - L'accettazione delle scommesse a quota fissa non può avvenire senza l'esposizione al pubblico delle quote offerte e comunque non prima della diramazione del comunicato di cui all'art. 4.

Art. 27

Vincite

1 - Nelle scommesse a quota fissa la somma da riscuotere è pari all'importo scommesso moltiplicato per la quota offerta. Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli 29, 32, 33 e 34.

Art. 28

Percentuali di allibramento

1 - La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni singolo cavallo, escludendo le quote pari o superiori a 50.

2 - Le quote offerte, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

per le scommesse sul vincente

- da 2 a 3 partenti massimo 127%;
- da 4 a 7 partenti massimo 139%;
- da 8 a 9 partenti massimo 143%;
- da 10 a 14 partenti massimo 147%;
- da 15 partenti e oltre massimo 156%.

per il piazzato:

corse con 2 piazzati

- da 4 a 6 partenti massimo 253%;

- con 7 partenti massimo 278%;

corse con 3 piazzati

- da 8 a 9 partenti massimo 380%;
- da 10 a 21 partenti massimo 417%;
- da 22 a 27 partenti massimo 429%;
- da 28 partenti e oltre massimo 441%.

E' facoltà del concessionario, anziché esporre la lavagna dei piazzati offrire, nel caso di due piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso quattro e, nel caso di tre piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso sei.

Art. 29

Ritiri di cavalli

1 - Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 3 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti, sono rimborsate tutte le scommesse effettuate sulla corsa con cavalli no-betting, nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti sono rimborsate e le scommesse vincenti sono pagate alla quota del totalizzatore con una quota minima pari ad 1,1, e, comunque, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. Se la riduzione del campo dei partenti si verifica in una corsa che, a norma dell'art. 25, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, sono considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al terzo posto. Tali scommesse sono pagate alla quota del totalizzatore, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita.

2 - Nel caso non risultino quote di vincita al totalizzatore le scommesse a quota fissa sono pagate alla quota pattuita.

3 - Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo ritirato come uno dei termini, sono ritenute valide per gli altri termini e nulle per il termine comprendente il cavallo ritirato. Nel caso le multiple comprendano un termine che come scommessa singola sia stato pagato alla quota del totalizzatore, nei conteggi per la determinazione della vincita, la quota pattuita per tale cavallo è sostituita dalla quota del totalizzatore con i limiti precedentemente previsti.

4 - Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.

Art. 30

Corse soppresse o non convalidate

1 - Nel caso che una corsa sia soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con cavalli no-betting e sul piazzato.

2 - Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

Art. 31

Corse annullate o rinviate

1 - Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate.

2 - Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

3 - Se una corsa è interrotta durante il suo svolgimento ed è immediatamente ripetuta, nessuna scommessa è rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.

Art. 32

Parità per il vincente

1 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il primo posto, le scommesse sul vincente effettuate su tali cavalli, danno diritto a riscuotere l'importo di pagamento diviso per il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 33

Parità per il piazzato

1 - Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

2 - Se in una corsa a causa di eventuali arrivi in parità si verifica che il numero dei piazzati da pagare superi il numero dei piazzati offerti, il pagamento di ogni singola scommessa è calcolato come segue ed il risultato costituisce la somma da pagare per ogni singola scommessa:

- a) si divide l'importo da pagare per il numero dei cavalli piazzati;
- b) si moltiplica tale quoziente per il numero dei piazzati offerti;

Art. 34

Limite importo da accettare

1 - Il concessionario ha l'obbligo di accettare almeno una scommessa alla quota esposta con il limite massimo di somma da pagare pari a 100 volte l'importo stabilito come scommessa minima.

CAPO QUINTO

SCOMMESSEA MULTIPLA LIBERa CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA DEL TOTALIZZATORE

Art. 35

Accettazione

1 - L'accettazione delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore, come definite dall'art.5, del decreto interministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A tal fine i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti dall'amministrazione finanziaria.

2 - Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle ricevute, risultino corse già partite al momento dell'accettazione saranno considerate nulle per i termini delle corse già partite e valide per i rimanenti termini, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.

Art. 36

Rimborsi

- 1 - La mancata disputa di una o più corse comprese in una scommessa multipla libera, la mancata convalida dell'ordine di arrivo e l'eventuale ritiro di un cavallo pronosticato in una corsa di una scommessa multipla, non costituiscono motivo di rimborso della scommessa ma rendono la stessa nulla per tale termine e valida per i rimanenti, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art.5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.
- 2 - Sono rimborsate le scommesse multiple libere per le quali tutti i termini sono considerati nulli.

Art. 37

Determinazione delle quote

- 1 - La vincita da pagare allo scommettitore è determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore, per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.
- 2 - Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro sono conservati i decimali; fino a sei, il troncamento al secondo decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso.
- 3 - Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la quota del totalizzatore per mancanza di vincitori, la quota convenzionale fissa da considerare per la scommessa multipla libera è pari a 50,00.
- 4 - Qualora per un termine della multipla non fosse disponibile la quota del totalizzatore per motivi tecnici inerenti alla totalizzazione delle scommesse e comunque diversi da quello previsto al comma 3, tale termine della multipla libera è considerato nullo.

Art. 38

Quote di prelievo

- 1 - La quota di prelievo per le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore, è equiparata a quella stabilita dal decreto 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa commisurata al numero di eventi determinati dalle corse convalidate.

Art. 39

Disposizioni applicabili

1 - Per i cavalli che in una corsa di una multipla libera sono in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

Capoli VI

Disposizioni finali

Art. 40

Introduzione delle scommesse

1 - Le nuove tipologie di scommessa e le diverse modalità di calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento, possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse introdotte.


2 - La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE del 27 febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
QUALITA' DEI PRODOTTI AGRO-
ALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI



Decreto Interministeriale del 03/06/2004

Titolo del provvedimento:

Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 02/07/2004)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 02/07/2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;

Considerato che occorre dare attuazione alla delega contenuta nella normativa sopra citata per integrare e razionalizzare la disciplina delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

art. 1

Scommesse effettuabili

Testo: in vigore dal 02/07/2004

1. Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli, effettuabili al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sono le seguenti:

- singola;
- plurima;
- multipla;
- multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

art. 2

Disciplina generale delle scommesse singole

Testo: in vigore dal 02/07/2004

1. Singola e' la scommessa avente per oggetto la vittoria il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.

2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli.

3. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:

primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;

primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli.

art. 3

Disciplina generale delle scommesse plurime

Testo: in vigore dal 02/07/2004

1. Plurima e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di una corsa.

2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno quattro cavalli.

3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno sette cavalli.

4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti almeno nove cavalli.

5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine ed in disordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e' ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.

art. 4

Disciplina generale delle scommesse multiple

Testo: in vigore dal 02/07/2004

1. Multipla e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di diverse corse prestabilite.

2. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di

scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.

3. Agli eventi previsti per ogni corsa della multipla si applicano le norme relative alla tipologia di scommessa di cui si compone la multipla stessa.

art. 5

Disciplina generale delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore

Testo: in vigore dal 02/07/2004

1. Le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore sono multiple di soli eventi vincenti, piazzati ovvero miste di eventi vincenti e piazzati per un minimo di tre corse scelte dallo scommettitore tra quelle in svolgimento nei vari ippodromi in attivita' nella stessa giornata e proposte dal concessionario.

2. All'atto della richiesta di una scommessa multipla lo scommettitore deve indicare:

se intende effettuare una multipla di vincenti o di piazzati ovvero mista di vincenti e piazzati;

l'ippodromo di svolgimento ed il numero d'ordine per ogni corsa scelta per la multipla;

un unico pronostico per ogni corsa indicata.

3. La scommessa multipla e' considerata vincente quando tutti gli eventi validi espressi nella stessa hanno avuto esito favorevole.

art. 6

Disciplina tecnica delle scommesse

Testo: in vigore dal 02/07/2004

1. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Capo del dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalita' della partecipazione alle scommesse previste dall'art. 1, le modalita' della raccolta delle giocate da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonche' ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.